

Il giorno 29 dicembre 1987

fra

la Cassa di Risparmio di Venezia rappresentata dal Condirettore Generale rag. Giovanni Fornaro, assistito dal Dirigente rag. Piero Dissera

e


la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI) rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Piergiorgio Lauritano e dal Sig. Francesco Guernier in qualità di Segretario R.S.A. della Banca Popolare S. Stefano ;

la Unione Italiana Bancari (UIB-UIL) rappresentata dal Segretario Provinciale Responsabile Sig. na Marin Anna e dal Sig. Saccardi Attilio in qualità di Segretario R.S.A. della Banca Popolare S. Stefano,

si è convenuto di disciplinare come segue l'applicazione del regolamento di previdenza al personale della Banca Popolare S. Stefano incorporato dalla Cassa di Risparmio di Venezia.

Stempel

Attilio Saccardi



Piergiorgio Lauritano

Al Personale della Banca Popolare S.Stefano incorporato dalla Cassa di Risparmio di Venezia con atto del 22 dicembre 1987, che avrà efficacia dall' 1 gennaio 1988, il Regolamento di previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Venezia, di cui all'accordo 19/1/84, verrà applicato con le condizioni specificatamente previste per il personale assunto dalla Cassa di Risparmio di Venezia dopo la data del 31.12.1982, fatte salve comunque le seguenti esplicite previsioni:

1 - ai fini della determinazione del servizio utile per il conseguimento del diritto alla pensione aziendale previsto dall'art.12 del Regolamento di Previdenza del Personale, il servizio effettivamente prestato alle dipendenze della Banca Popolare S.Stefano sarà considerato in misura del 100%;

~~2 - ai fini del calcolo della pensione aziendale sia diretta che di reversibilità, il servizio effettivamente prestato presso la Banca Popolare S.Stefano, verrà riconosciuto utile:~~

a) in misura doppia, per ogni anno (o frazione di anno) di servizio che sarà prestato presso la Cassa di Risparmio di Venezia, fino al riconoscimento del 50% del servizio prestato presso la Banca Popolare S.Stefano;

b) in misura tripla, per gli anni (o frazione di anno) di servizio che sarà prestato presso la Cassa di Risparmio di Venezia, eccedenti quelli utili al riconoscimento di cui alla lettera a).

~~Il riconoscimento complessivo di cui ai punti a) e b) non potrà comunque superare il 100% del servizio effettivamente prestato presso la Banca Popolare S.Stefano.~~

Per il solo personale assunto dalla Banca Popolare S.Stefano fino alla data del 31.12.1982 il riconoscimento di un periodo pari al 50% del servizio effettivamente prestato presso la stessa comporterà nel calcolo del cumulo di cui all' art.5, 1^ comma, l'applicazione dell'aliquota di pensionamento in misura del 80%, anzichè del 75%;

3 - Il servizio prestato presso la Cassa di Risparmio di Venezia precedentemente all'assunzione in Banca Popolare S.Stefano verrà riconosciuto in misura del 100% sia ai fini della determinazione del servizio utile per il conseguimento del diritto, sia ai fini del calcolo della pensione aziendale diretta o di reversibilità.

Agli stessi fini, per il solo personale assunto dalla Banca Popolare S.Stefano fino alla data del 31.12.1982, saranno computati, a richiesta del dipendente, i seguenti periodi:


- ai laureati: 4 anni;
- i periodi di anzianità convenzionali di cui alle lettere a), b), c) degli artt. 56 del C.C.N.L. 1987 per il personale direttivo ed 87 del C.C.N.L. 1987 per il personale quadri, impiegati, subalterni ed ausiliari;
- il periodo di servizio militare di leva, purchè prestato successivamente alla data di assunzione in Banca Popolare S.Stefano.

~~Le parti convengono che comunque resta esclusa la possibilità di duplicazione dei riconoscimenti.~~

4 - A parziale deroga dell'art.12, punti 4 e 6, del Regolamento di Previdenza del Personale, per il solo personale incorporato assunto in Banca Popolare S.Stefano fino alla data del 31.12.1982, il diritto alla pensione aziendale si matura:


- per il personale femminile, dopo almeno 10 anni di servizio utile se la cessazione avvenga per matrimonio, gravidanza o puerperio; in siffatte evenienze la pensione aziendale verrà però liquidata solo al raggiungimento del 55° anno di età;
- dopo il raggiungimento del 30° anno di servizio utile, ~~costituito dal servizio prestato in pianta stabile presso la~~ Cassa di Risparmio di Venezia e dalle anzianità convenzionali riconosciute ai sensi dei precedenti punti 2 e 3, se il rapporto di lavoro si risolve per dimissioni del dipendente, ferma comunque la condizione che lo stesso dipendente all'atto della richiesta possa far valere 35 anni di contribuzione utile presso gli enti previdenziali di legge.

Murillo
Attilio Laccaroli




DICHIARAZIONI

La Cassa di Risparmio di Venezia riconfermando la necessità del nulla osta dell'Organo di Vigilanza su tutte le regolamentazioni ed i provvedimenti concernenti il trattamento del personale dipendente, dichiara conseguentemente che l'efficacia del presente accordo è subordinata al nulla osta della Banca d'Italia previsto dall'art.2 del R.D.L. 12 agosto 1937 n.1757.



Le Organizzazioni Sindacali dichiarano di ritenere implicitamente abrogato e comunque incostituzionale l'art.2 del R.D.L. 12 agosto 1937, n.1757, e pertanto giuridicamente tenuta la Cassa di Risparmio a dare esecuzione al presente accordo, indipendentemente dal "nulla osta" della Banca d'Italia, ed a prescindere dalla definizione del giudizio attualmente pendente avanti alla Corte Costituzionale.

Conseguentemente le Organizzazioni Sindacali contestano la dichiarazione unilaterale di cui sopra della Cassa di Risparmio che considerano lesiva della loro libertà e autonomia costituzionalmente garantite.



Amministratore
Attilio Saccardi